



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 settembre 2012 (02.10)  
(OR. en)**

---

**Fascicoli interistituzionali:**  
**2012/0227 (NLE)**  
**2012/0228 (NLE)**  
**2012/0229 (NLE)**

---

**13560/1/12  
REV 1**

**PECHE 331  
OC 477**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Gruppo "Politica esterna della pesca"

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio

---

n. prop. Comm.: 13208/12 PECHE 309 - COM(2012) 467 final

13210/12 PECHE 311 - COM(2012) 466 final

13209/12 PECHE 310 - COM(2012) 468 final

---

Oggetto:

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

- Adozione

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

- Adozione

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

- Richiesta di approvazione rivolta dal Consiglio al Parlamento europeo

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine per la consultazione: 3.10.2012**

---

- 1) Il 28 agosto 2012 la Commissione europea ha presentato al Consiglio le proposte in oggetto.
- 2) Queste proposte fanno seguito alla decisione del Consiglio del 19 marzo 2012 di conferire alla Commissione il mandato di negoziare un nuovo protocollo di pesca con il Kiribati. Il 3 giugno 2012 è stato siglato un nuovo protocollo. Il nuovo protocollo, il cui contenuto sostanziale è stato presentato dalla Commissione al Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" l'8 giugno 2012<sup>1</sup>, copre un periodo di tre anni, a partire dal 16 settembre 2012.
- 3) Il 6 settembre 2012 il Gruppo "Politica interna ed esterna della pesca" ha raggiunto un accordo sui testi; le delegazioni francese, olandese e del Regno Unito hanno emesso riserve d'esame parlamentare. La delegazione svedese ha dichiarato l'intenzione di astenersi e ha formulato una dichiarazione figurante nell'addendum alla presente nota.
- 4) La messa a punto dei testi da parte dei giuristi-linguisti richiede un certo tempo. Si invita pertanto il COREPER a confermare l'accordo raggiunto dal gruppo e a suggerire che, in una delle prossime sessioni, il CONSIGLIO:
  - a) decida in merito alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, quale figura nel doc. 13330/12 PECHE 317 OC 458 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
  - b) adotti la proposta di regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro, quale figura nel doc. 13332/12 PECHE 319 OC 460 (messo a punto dagli esperti giuristi-linguisti);

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 11243/12 PECHE 221.

- c) chieda l'approvazione del Parlamento europeo sul protocollo, quale figura nel doc. 13333/12 PECHE 320 OC 461 ai fini di una successiva adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (doc. 13331/12 PECHE 318 OC 459), dopo che le parti avranno firmato il protocollo;
- d) prenda atto della dichiarazione svedese da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.
-